



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 293

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Scatto, Rigo, Bet, Cavinato, Cecchetto, Rizzotto, Zecchinato, Maino, Pan, Brescacin, Bisaglia, Cecchello, Michieletto e Bozza

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL CAVALLO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 agosto 2024.

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL CAVALLO

Relazione:

Nella storia di tutte le civiltà che si sono succedute, un esempio paradigmatico di convivenza fra uomo e animale è costituito senza dubbio dal cavallo. L'utilizzo e la rappresentazione di questo particolare equide hanno infatti profondamente caratterizzato molte popolazioni, spaziando dal mito alla tecnologia, dall'arte alla società, fino alla mobilità e logistica, per oltre tre millenni di storia.

Nella specifica cultura del popolo veneto, un significativo apparato documentale attesta la particolare rilevanza della figura del cavallo, del suo allevamento e della sua valorizzazione in particolare nelle competizioni ippiche, ma anche come motore trainante del sistema economico: strumento e garanzia della produttività della terra, valore e risorsa indispensabile per la sopravvivenza della società e dell'economia ruotante attorno alla cultura della Villa Veneta.

Del fondamentale valore del cavallo nell'economia dei popoli veneti vi sono, oltre che documenti storici, anche evidenze architettoniche: basti pensare agli esempi straordinari di stalle monumentali che oggi possiamo ammirare su tutto il territorio regionale.

Sulla base di questo patrimonio culturale, il Veneto è oggi, fra le realtà nazionali, quella che maggiormente riconosce il ruolo e la funzione del cavallo nella società, non solamente per la sua valenza storica, ma anche per la valorizzazione delle diverse modalità di interazione uomo – animale, prevedendo una pluralità di attività inerenti la cultura equestre: dall'allevamento promosso da Veneto Agricoltura dei Cavalli del Delta, una delle quattro razze equine riconosciute nel Veneto (cavalli bianchi arrivati dalla Camargue negli anni '70); alla didattica passando per la terapia e naturalmente per lo sport. Particolare attenzione hanno anche i luoghi di incontro con appuntamenti importanti e di rilievo come eventi promozionali all'interno di prestigiose ville venete e, non ultimo, anche nel campo fieristico con la Fiera Cavalli di Verona.

Ne consegue, nell'ambito di un quadro normativo già attento al tema del rapporto fra equidi e uomo, segnato dalla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi", la volontà di porre un accento particolare sulle più rilevanti espressioni, dal punto di vista storico, e sulle più attuali soluzioni di interazione fra uomo e cavallo, prevedendo (articolo 1) un programma di iniziative per la promozione, diffusione ed attualizzazione della cultura del cavallo: eventi e incontri di natura culturale, ivi comprese iniziative cinematografiche e dello spettacolo, con operatori del settore per preservare e promuovere la figura del cavallo nella storia, nella cultura e nelle tradizioni locali del Veneto, così come sul tema della cura e recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovare dell'impiego e del contatto con i cavalli nonché allo scopo di favorire forme di integrazione sociale e di miglioramento della qualità di vita - aspetti già oggetto del "Piano socio sanitario regionale 2019 – 2023" approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - e portandole ad ulteriori sviluppi, anche sulla base di sperimentazioni poste in essere.

Sotto quest'ultimo aspetto rilevano:

a) le iniziative nel settore più propriamente medico e terapeutico, per diffondere la conoscenza delle patologie trattabili con l'uso del cavallo, e la priorità riconosciuta agli interventi per il contrasto della ADHD e quindi di terapia assistita per studenti affetti da "Sindrome da deficit di attenzione";

b) il riconoscimento e, quindi il sostegno a iniziative - già sperimentate in diversi istituti penitenziari (Opera di Milano come Montorio di Verona) - di rieducazione, volti al reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in attività relative alla cura e valorizzazione del cavallo, anche presso strutture esterne destinate ad ospitare i cavalli e per il loro utilizzo secondo le diverse attività di cui alla presente legge, ivi compresi la attivazione di percorsi di formazione professionale di settore, in funzione del reinserimento sociale e lavorativo;

Quanto sopra con il coinvolgimento delle diverse autorità ed istituzioni a vario titolo coinvolte - statali (e quindi l'Ufficio scolastico regionale come gli Istituti del sistema penitenziario e gli Uffici di sorveglianza e le Università degli Studi del Veneto) e regionali (e quindi l'Azienda regionale Veneto Agricoltura e le associazioni rappresentative del settore equestre) per la definizione del programma annuale e la rendicontazione delle attività svolte nell'esercizio precedente.

Completa l'articolato (articolo 2) una quantificazione finanziaria per le diverse tipologie di iniziative, per dare concretezza e significatività al programma di intervento.

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL CAVALLO

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.

1. Dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 9 bis - Programma di iniziative per la promozione ed attualizzazione della cultura del cavallo.

1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 8 comma 2 e all’articolo 9 comma 3 della presente legge, la Giunta regionale predispone, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro il termine di trenta giorni decorsi i quali si prescinde, un programma annuale di iniziative per riconoscere e promuovere la figura del cavallo nella storia, tradizioni e cultura del Veneto e per valorizzare l’attualità del suo contributo, anche quale strumento finalizzato alla cura ed al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovare dell’impiego e del contatto con i cavalli nonché allo scopo di favorire forme di integrazione sociale e di miglioramento della qualità di vita.

2. Il programma annuale prevede iniziative finalizzate:

a) alla ideazione, promozione e sostegno di eventi e incontri di natura culturale, ivi comprese iniziative cinematografiche e dello spettacolo, con operatori del settore, anche del mondo dei media, con associazioni di categoria ed enti fieristici, per preservare e promuovere la figura del cavallo nella storia, nella cultura e nelle tradizioni locali del Veneto;

b) alla diffusione della conoscenza delle patologie che possono trovare giovamento dagli “Interventi assistiti con gli animali”, secondo la definizione di cui all’articolo 1 della presente legge, con specifico riferimento al cavallo e agli interventi a valenza terapeutica legati all’utilizzo del cavallo, con particolare riguardo alla realizzazione di iniziative di terapia assistita per studenti affetti da “Sindrome da deficit di attenzione” (ADHD), in collaborazione con gli istituti del sistema di istruzione e formazione professionale;

c) al coinvolgimento, nell’ambito di percorsi di rieducazione volti al reinserimento sociale, e d’intesa con le competenti autorità statali del sistema penitenziario e degli uffici di sorveglianza, delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in attività relative alla cura e valorizzazione del cavallo, anche presso strutture esterne destinate ad ospitare i cavalli e per il loro utilizzo secondo le diverse iniziative di cui alla presente legge, ivi compresi la attivazione di percorsi di formazione professionale di settore, in funzione del reinserimento sociale e lavorativo;

3. Il programma annuale, corredato dal rendiconto, ovvero dallo stato di avanzamento delle iniziative realizzate a valere per l’esercizio precedente, viene definito, anche avvalendosi, e per gli aspetti di rispettiva competenza, di Veneto Agricoltura, delle Università degli Studi del Veneto e delle associazioni rappresentative del settore equestre.”.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 9-bis, comma 1, lettera a) quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026,

si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026;

2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 9-bis, comma 1, lettera b) quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 04 “Servizi ausiliari all’istruzione”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026;

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9-bis, comma 1, lettera c) quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

INDICE

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.....	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3